

L'Assessore Burgnich Maria Cristina riferisce quanto segue.

## IL CONSIGLIO

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Vista la Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), la quale dal comma 738 al comma 783, disciplina la nuova IMU;

Richiamato in particolare il comma 738 – Ambito di applicazione, che così recita "Dal 2020 la IUC è abolita eccetto le disposizioni relative alla TARI. L'IMU è disciplinata dalle nuove norme";

Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 16 dicembre 2019, con la quale sono state approvate, per l'anno 2020, le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU;

Considerato che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

1. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
4. casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ricordato che Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) prevede che:

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati vada applicata l'aliquota IMU pari all'1 per mille, con la possibilità per l'ente di azzerarla o portarla al 2,5 per mille;
- per gli immobili rurali strumentali vada applicata l'aliquota IMU pari all'1 per mille, con la possibilità per l'ente di azzerarla;

Ricordato inoltre che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";

- a decorre dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell'IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;

Ricordato che ai sensi del comma 747 della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari al **7,6 per mille**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta al **4,0 per mille** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino al **4,0 per mille** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Considerato che l'Amministrazione comunale, con la deliberazione n. 64 del 16 dicembre 2019, ha altresì deciso per il 2020, di:

- applicare l'aliquota del 8,85 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione, insieme alla planimetria), per il periodo in cui non vengono utilizzati;
- applicare l'aliquota del 7,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che al 1° gennaio 2020 risultino utilizzati dal proprietario o dal locatario. Per avere diritto ad applicare tale aliquota, i proprietari dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'Ufficio Tributi;
- applicare l'aliquota del 6,00 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che inizino ad essere utilizzati nel corso dell'anno 2020 dal proprietario o dal locatario. Per avere diritto ad applicare tale aliquota, i proprietari dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'Ufficio Tributi;

Preso atto che l'amministrazione intende, in base ai risultati ottenuti, riproporla anche per l'anno 2021;

Dato atto che con la Legge 160/2019 è stata abolita la TASI e che da una prima lettura delle norme non emerge un sostanziale cambiamento in materia di IMU, né nella struttura del tributo, né nell'identificazione delle fattispecie imponibili e dei poteri degli Enti locali in materia di agevolazioni;

Ritenuto di definire le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2020, necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020:

#### ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille: aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria;
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4,00 (quattro/zerozero per mille): aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 6,00 (sei/zerozero per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2020 dal proprietario o dal locatario. Tale aliquota, applicata in via sperimentale per l'anno 2019, viene riproposta anche per l'anno 2020;

- 7,60 (sette/sei zero per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che risultino essere utilizzate dal 1° gennaio 2020 dal proprietario o dal locatario;
- 10,60 (dieci/sessanta per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco per il periodo in cui gli stessi non sono utilizzati dal proprietario o dal locatario;
- 7,60 (sette/sei zero per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie comunali non inserite nell'allegato elenco che risultino essere utilizzate dal 1° gennaio 2020 dal proprietario o dal locatario;
- 8,85 (otto/ottantacinque per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco per il periodo in cui le stesse non siano utilizzate dal proprietario o dal locatario;
- 6,00 (sei/zerozero per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e non situate nelle comunali vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2020 dal proprietario o dal locatario. Tale aliquota, proposta in via sperimentale per l'anno 2020, potrà essere riproposta anche per l'anno 2021;
- 4,60 (quattro/sessanta per mille): aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria A (abitazioni) che sono state messe a disposizione dai proprietari, a titolo gratuito, a personale sanitario che ha prestato la propria collaborazione presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Pordenone per il periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19 ovvero per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per avere diritto ad applicare tale aliquota, i proprietari dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'Ufficio Tributi;
- 4,60 (quattro/sessanta per mille): aliquota per le unità immobiliari di categoria A (abitazioni) che sono state messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a gruppi di persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti. Per avere diritto ad applicare tale aliquota, i proprietari dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'Ufficio Tributi;
- 1,00 (uno per mille): aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2,50 (due/cinquanta per mille): aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
- 7,60 (sette/sessanta per mille): aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli;

#### DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Ritenuto inoltre che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge 160/2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data

(posteriore a quella di scadenza del pagamento);

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo di non applicare sanzioni e interessi qualora l'acconto IMU 2020 sia versato entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Comune;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

#### DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2020, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non	5,05 per mille	200 EURO

<p>risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		
<p>4. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>4,00 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>5,85 per mille</p>	
<p>6. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco non utilizzate dal proprietario o dal locatario.</p>	<p>10,60 per mille</p>	
<p>7. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco utilizzate dal proprietario o dal locatario dal 1° gennaio 2020 e per il periodo in cui sono utilizzate.</p>	<p>7,60 per mille</p>	
<p>8. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco, che inizino ad essere utilizzate dal proprietario o dal locatario nel corso dell'anno 2020 e per il periodo in cui sono utilizzate.</p>	<p>6,00 per mille</p>	

<p>9. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco quando le stesse non siano utilizzate dal proprietario o dal locatario.</p>	<p>8,85 per mille</p>	
<p>10. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco utilizzate dal proprietario o dal locatario dal 1° gennaio 2020 e per il periodo in cui sono utilizzate.</p>	<p>7,60 per mille</p>	
<p>11. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco, che inizino ad essere utilizzate dal proprietario o dal locatario nel corso dell'anno 2020 e per il periodo in cui sono utilizzate.</p>	<p>6,00 per mille</p>	
<p>12. Unità immobiliari accatastate nella categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, a titolo gratuito, a personale sanitario che ha prestato la propria collaborazione presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera per il periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19 ovvero per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020.</p>	<p>4,60 per mille</p>	
<p>13. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a gruppi di persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti.</p>	<p>4,60 per mille</p>	
<p>14. Fabbricati rurali ad uso strumentale.</p>	<p>1,00 per mille</p>	
<p>15. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.</p>	<p>2,50 per mille</p>	

16. Aree fabbricabili e terreni agricoli.	7,60 per mille	
<b>Aliquota ordinaria.</b> Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.	8,85 per mille	

- 2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di precisare altresì che i proprietari degli immobili di categoria C/1 (negozi) che siano nelle condizioni per potersi applicare le aliquote di cui ai punti 7), 8), 10) e 11) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio Tributi;
- 4) di precisare inoltre che i proprietari degli immobili di categoria A (abitazioni) che siano nelle condizioni per potersi applicare le aliquote di cui ai punti 13) e 14) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio Tributi;
- 5) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 e dalla Legge 27.12.2013, n. 147;
- 6) di dare atto che nei seguenti casi non si applica l'IMU ex lege:
  - a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;
  - d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  - e. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - g. sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 7) di prendere atto che per le fattispecie elencate al comma 747 della Legge 160/2019, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 8) di prendere atto che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019, per gli immobili a canone



concordato di cui di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 del sopra richiamato D.L., è ridotta al 75%;

- 9) di disporre, per i motivi in premessa indicati, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza del beneficio, su modello predisposto dal Comune;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- 11) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

Con successiva votazione

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 19/06/2020 11:41:46

IMPRONTA: 99A73D98ADBDFD1832120BC4000788A11B0E596A2E12DDBBDE7CA857BAE8459C  
1B0E596A2E12DDBBDE7CA857BAE8459C86F560348544962605CDB0FC7DDF6C72  
86F560348544962605CDB0FC7DDF6C729F03F09CB481A02568C412C1E5B288CA  
9F03F09CB481A02568C412C1E5B288CACE406AF84F22CC15883BA7CDDFF6254D9